

visto i coniugi essere giudicati dagli psicologi « persone mature, responsabili e fortemente motivate all'adozione », la famiglia ha ottenuto un « abbinamento » con un bambino nepalese, avente però un fratello anch'esso in attesa di adozione;

l'ente al quale i coniugi si erano rivolti per l'adozione internazionale, l'Associazione Amici Trentini Onlus, avrebbe deliberato, sulla base dei pareri degli psicologi e dei pedagoghi che con l'ente collaborano, circa l'opportunità di non sostenere l'adozione di fratelli presso famiglie diverse. L'Associazione ritiene infatti necessario salvaguardare, ove possibile, il legame affettivo tra fratelli, quale componente importante per far sentire meno soli i bambini nella delicata fase dell'adozione. Ciò in presenza peraltro di numerose famiglie italiane disponibili alle cosiddette doppie adozioni;

le normative nepalesi — per motivi legati, pare, alla necessità di rispondere a principi della religione induista — prevedono però che fratelli dello stesso sesso siano dati in adozione a famiglie diverse, vengano cioè separati;

l'Associazione, pur nel rispetto della cultura del Nepal, ha ritenuto di prendere posizione circa questo principio della separazione di fratelli e a seguito della comunicazione della relativa delibera del Consiglio direttivo, in cui tra l'altro si chiedeva di procedere con abbinamenti di bimbi singoli o fratelli di sesso diverso, i coniugi Ghirardini-Zambotti sarebbero stati esclusi dal normale *iter* adottivo. La proposta loro fatta circa un abbinamento con uno di due fratelli maschi e a cui non era stata data risposta, in attesa della soluzione adottata dall'ente, è stata sentita come un rifiuto;

purtroppo, le autorità nepalesi non soltanto hanno confermato di volersi attenere al principio della separazione dei fratelli dello stesso sesso, ma avrebbero anche reagito in maniera assurdamente sanzionatoria, negando per sempre ai coniugi Ghirardini-Zambotti la possibilità di adottare in Nepal;

una reazione dunque insensata e spropositata, anche perché a pagare direttamente per tale decisione, oltre che i due bambini, sono due coniugi che dell'iniziativa dell'Associazione (alla quale si sono peraltro dovuti rivolgere per legge) non erano neppure a conoscenza —:

se non ritenga necessario, considerato che l'episodio si configura anche come un problema nei rapporti tra l'Italia ed il Nepal, agire con la massima urgenza presso il Governo nepalese allo scopo di far rivedere la decisione assunta dalla relativa autorità competente in tema di adozioni. (4-04816)

* * *

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RAFFAELLA MARIANI, BANDOLI e VIGNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 394 del 1991, all'articolo 9, comma 11 prevede che: « Il direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente »;

ai sensi della successiva legge n. 426 del 1998, articolo 2, comma 25, il predetto comma 11 è stato novellato nei seguenti termini: « Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti

iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni »;

in quasi tutti i parchi nazionali sono scadute le nomine dei direttori e, quindi, gli enti risultano con coordinatori e/o direttori facenti funzioni con incarichi a scadenza semestrale con persone non inserite nell'albo dei direttori di parco e prive dei necessari requisiti, e tale situazione determina e aggrava uno stato di incertezza nella programmazione e pianificazione nell'attività dell'ente;

con note del 5 febbraio 2002 e 18 luglio 2002 inviate ai presidenti di parco, il Ministro sospende nei fatti le modalità di nomina dei direttori di parco così come previste dalla legge n. 394 del 1991 e dalla legge n. 426 del 1998 —;

se ritenga di ripristinare nell'immediato le procedure così come dettate dalle leggi vigenti considerato che il perdurare di tale situazione rappresenta una chiara violazione delle norme in materia, creando uno stato di assoluta incertezza nella gestione degli enti parco nazionali. (5-01493)

RAFFAELLA MARIANI, BANDOLI e VIGNI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 394 del 1991, all'articolo 9, comma 11, prevede che: « Il direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei

all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente »;

ai sensi della successiva legge n. 426 del 1998, articolo 2, comma 25, il predetto comma 11 è stato novellato nei seguenti termini: « Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni »;

all'articolo 2 della stessa legge, il comma 26 definisce che: « con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994 »;

il decreto ministeriale 10 agosto 1999 stabiliva l'istituzione dell'albo degli idonei e le modalità di iscrizione allo stesso;

il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha proceduto con decreto ministeriale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'11 ottobre 2002 alla emanazione del « bando di concorso per titoli per iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco »;

tale bando denota elementi di discriminazione e di esclusione di competenze tecnico scientifiche di elevata qualifica-

zione necessarie allo svolgimento di tale funzione —:

per quali motivi non si sia ritenuto opportuno estendere la partecipazione al bando a soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, garantendo in questo modo un maggiore grado di innovazione, di professionalità e di competenze specifiche e qualificate nel settore della conservazione della natura e della sua gestione. (5-01494)

BANDOLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la miniera di Scalon a Vas (Belluno) sta creando uno squarcio nella montagna sempre più vasto e l'impatto ambientale diventa ogni giorno più devastante e irreversibile;

l'impatto visivo è già oggi micidiale e se si vuole puntare sul turismo di qualità è assai problematico farlo con montagne ridotte in queste condizioni;

l'ultimo secolo è stato caratterizzato da una abnorme asportazione di terra e rocce dalle nostre montagne;

gli scavi in questa provincia dovrebbero diminuire radicalmente ed eventualmente avere luogo in territori diversi dagli attuali e più adatti;

se venissero accettate le richieste di scavo anche sul massiccio del Grappa nei comuni di Alano di Piave il danno potrebbe essere veramente irreparabile —:

se vi siano pericoli per la sicurezza delle persone e del traffico stradale, visto che la cava in questione incombe su una strada statale molto trafficata e visti i precedenti in questa provincia, che ha dato tanto in termini di acqua, ricevendo in cambio la silicosi e il dramma del Vayont. (5-01495)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta scritta:

MESSA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere:

se corrisponda al vero che ancora non siano state fissate le norme regolamentari per definire i soggetti abilitati alle verifiche degli impianti del gas;

in caso di risposta positiva, quali provvedimenti urgenti intenda porre in essere per disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli all'interno delle abitazioni. (4-04797)

FOTI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 9 del 2001 del direttore generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società Eurogen Spa veniva autorizzata, per la propria centrale termoelettrica di Piacenza, alla trasformazione in ciclo combinato delle due esistenti sezioni da 320 Mw circa ciascuna, mediante l'installazione di due turbine a gas di taglia 250 Mw ciascuna;

Eurogen Spa veniva altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie, nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti, necessarie per l'attuazione del predetto progetto —:

se risulti attivata da parte di Eurogen, così come previsto all'articolo 2, punto 9, del citato decreto, la rete di monitoraggio biologico, le cui modalità di attuazione dovevano essere concordate con i ministeri dell'industria dell'ambiente e della sanità, nonché con la provincia di Piacenza;

i motivi per i quali i lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato, che dovevano iniziare entro il 31 dicembre 2001, giusto il disposto dell'articolo 3, del decreto di cui sopra, non abbiano ancora avuto luogo;